



STATUTO NEXI PAYMENTS SPA

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione

1.1 È costituita una società per azioni denominata: “Nexi Payments S.p.A.” (la “Società”).

Art. 2 – Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3 – Sede

3.1 La Società ha sede legale in Milano.

3.2 La Società potrà istituire in Italia e all’estero sedi secondarie e uffici.

Art. 4 – Oggetto sociale

4.1 La Società ha per oggetto sociale l’attività di emissione e gestione di moneta elettronica e la prestazione di servizi di pagamento anche non connessi con l’emissione di moneta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4.2 La Società può esercitare i servizi operativi e accessori strettamente connessi all’emissione di moneta elettronica e le attività accessorie alla prestazione dei servizi di pagamento, in conformità alla normativa vigente.

Per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale, essa può inoltre compiere – con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni se necessario – sia direttamente che per il tramite di società controllate, qualsiasi operazione mobiliare e immobiliare, finanziaria, assicurativa, industriale e commerciale, ivi inclusa la promozione, la distribuzione e il collocamento di moneta elettronica e di prodotti e servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, anche di terzi, nonché ogni altra operazione e attività strumentale, complementare, connessa o che abbia attinenza, anche indiretta, con l’oggetto sociale.

4.3 La Società può assumere partecipazioni, anche di maggioranza, nei limiti e alle condizioni previste dalle norme in vigore, in società che, in funzione della loro specializzazione, siano in grado di concorrere al miglior conseguimento dell’oggetto sociale.

Art. 5 – Obbligo di riservatezza

Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la società stessa e i suoi rapporti con i terzi.

TITOLO II SOCI - CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 6 – Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 7 – Soci

La qualità di socio comporta adesione allo statuto e a tutte le deliberazioni dell’assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all’acquisto di tale qualità.

Art. 8 – Capitale sociale

8.1 Il capitale sociale di euro 140.467.830,60 è diviso in n. 234.113.051 azioni da nominali euro 0,60 cadauna. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

8.2 Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell’assemblea dei soci ed i conferimenti possono essere effettuati anche in natura in quanto ritenuti compatibili con l’oggetto sociale dal consiglio di amministrazione.

Art. 9 – Azioni e diritto di prelazione

9.1 Le azioni sono nominative e, fermo restando il diritto di prelazione di cui al successivo paragrafo 9.4, liberamente trasferibili; il loro trasferimento è efficace nei confronti della società quando ne sia stata eseguita l’iscrizione nel libro dei soci.

9.2 Le azioni non possono essere date in pegno, usufrutto o comunque costituite in garanzia con attribuzione del diritto di voto a colui a favore del quale il vincolo sia stato costituito, salvo che tale diritto sia attribuito al verificarsi di un evento di escussione della garanzia.

9.3 La Società può acquistare proprie azioni in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2357 e segg. cod. civ.

9.4 Il socio che debba o voglia trasferire in tutto o in parte le proprie azioni (socio offerente) a soggetto che non sia socio, deve preventivamente offrirle in prelazione agli altri soci mediante lettera raccomandata A/R da inviare a tutti i soci e per conoscenza alla Società, con indicazione del potenziale acquirente, del numero di azioni da cedere, del prezzo di ciascuna azione e delle altre condizioni del trasferimento.

Il socio che intenda esercitare il diritto di prelazione (socio prelazionario) deve comunicarlo al socio offerente e alla Società con lettera raccomandata A/R da inviare entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. In tale comunicazione il socio deve manifestare l’intenzione di acquistare la totalità della partecipazione offerta.

Ove più soci esercitino il diritto di prelazione, le azioni offerte sono assegnate in proporzione alle partecipazioni possedute al momento dell’offerta in prelazione.

Qualora nessuno eserciti la prelazione, il socio offerente sarà libero di cedere la stessa al potenziale acquirente indicato nella comunicazione di offerta in prelazione, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, purché al prezzo ed alle condizioni comunicate agli altri Soci. Qualora non vi provveda nel suddetto termine, la partecipazione sarà nuovamente soggetta al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non troverà applicazione in caso di (i) trasferimento in favore di società, direttamente o indirettamente, controllate, controllanti o soggette al comune controllo del socio che intenda effettuare il trasferimento (intendendosi per controllo, il controllo di cui all’articolo 2359 comma 1 n. 1), ovvero (ii) trasferimento nell’ambito dell’escussione di un pegno consentito ai sensi del precedente articolo 9.2.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti si applicano, con gli adattamenti del caso, anche ai diritti di opzione relativi a nuove emissioni di azioni e alle obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Art. 10 – Diritto di recesso

10.1 Hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando comporta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e di partecipazione.

10.2 Non hanno diritto di recedere dalla società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

10.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata A.R., da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con le indicazioni delle generalità del socio recedente e del numero delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato.

Le azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato non possono essere cedute.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero è deliberato lo scioglimento della società.

10.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il diritto di recesso.

Il valore delle azioni è determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei 15 giorni precedenti la data fissata dell'assemblea, convocata per deliberare su una delle materie dalle quali potrebbe derivare il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore di cui sopra e di ottenere copia della relativa documentazione a sue spese.

Qualora il socio che esercita il diritto di recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del diritto, si opponga alla determinazione del valore determinata dal consiglio di amministrazione, il valore di liquidazione è determinato entro 90 giorni da quello della comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso, a mezzo di relazione giurata predisposta da un esperto nominato dal Tribunale di Milano, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

10.5 Le azioni del socio recedente sono offerte in opzione dal consiglio di amministrazione agli altri soci in proporzione delle azioni possedute e se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta in opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni rimaste inoplate e non acquistate dagli altri soci in esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante possono essere collocate dal consiglio di amministrazione anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili, anche in deroga al disposto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ. Qualora non vi siano riserve disponibili, il consiglio di amministrazione provvede alla riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'art. 22.2 del presente statuto, ovvero alla convocazione dell'assemblea per deliberare lo scioglimento della società.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art. 11 – Organi della Società

11.1 Sono organi della Società:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente del consiglio di amministrazione;
- 4) l'amministratore delegato, se nominato;
- 5) il comitato esecutivo, se nominato;
- 6) il collegio sindacale.

11.2 L'Assemblea può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, un Presidente Onorario scelto tra coloro i quali abbiano contribuito e contribuiscono in maniera significativa allo sviluppo, alla storia e alla reputazione della Società, determinandone altresì l'eventuale compenso.

Il Presidente Onorario resta in carica per il periodo di tempo, anche indeterminato, stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire nelle Assemblee e di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità di seguito specificate.

Il Presidente Onorario supporta l'Organo Amministrativo nella lettura del contesto anche in ottica evolutiva e può collaborare con l'Organo Amministrativo in relazione all'elaborazione e all'implementazione di iniziative istituzionali, di comunicazione, sociali, culturali che coinvolgano la Società e – indipendentemente dal fatto che sia o meno amministratore – può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva ma senza diritto di voto, esprimendo pareri in merito alle materie oggetto di discussione.

Il Consiglio di Amministrazione, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile, può affidare al Presidente Onorario specifici incarichi di rappresentanza della Società, in particolare in relazione a iniziative di comunicazione, sociali, culturali e/o istituzionali.

ASSEMBLEA

Art. 12 – Convocazione

12.1 Le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate in Italia, di regola presso la sede della Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, salvo quanto infra previsto.

Le convocazioni sono fatte, a scelta dell'organo amministrativo, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero con avviso inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi al recapito comunicato dai suddetti soggetti alla società, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione – non oltre 30 giorni dalla data indicata per la prima convocazione – per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'Organo Amministrativo ha la facoltà di stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso nell'avviso di convocazione potrà essere omessa l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

12.2 L'assemblea potrà svolgersi, in parte o esclusivamente, anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 24 del presente statuto.

12.3 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

12.4 L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

Art. 13 – Quorum costitutivo e deliberativo

13.1 Per la validità delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle loro deliberazioni, si osservano le disposizioni degli artt. 2368 e 2369 cod. civ. Restano ferme le previsioni di cui al comma 5 dell'art. 2393 cod. civ.

13.2 Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti coloro che risultano iscritti al libro dei soci alla data in cui l'assemblea è tenuta.

13.3 Le azioni per le quali non possa essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; tali azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astensione per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie ai fini dell'assunzione della delibera.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera su:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) l'approvazione di eventuali regolamenti assembleari.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera su:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 22.2 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 16 – Presidenza dell'assemblea

16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente più anziano di età, ovvero, in assenza di questi, dall'altro vice presidente e in caso di assenza anche di questo dall'amministratore delegato.

16.2 Spetta al presidente verificare la regolarità dell'adunanza e i poteri degli intervenuti, dirigere e regolare la discussione, stabilire ordine e procedura delle votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

16.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio; il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve contenere le indicazioni di cui all'art. 2375, comma 1, cod. civ. e, ricorrendone le condizioni, quelle di cui all'art. 12.2 del presente statuto.

Art. 17 – Proroga dell'Assemblea

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre il settimo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua seconda seduta, l'assemblea si costituisce e delibera, sul medesimo ordine del giorno, con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 – Composizione e durata in carica

18.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 7 e massimo di 15 consiglieri, nominati dall'assemblea previa determinazione del loro numero.

18.2 Gli amministratori possono essere nominati per la durata massima di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ad essi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato, spetta il compenso determinato dall'assemblea.

18.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2386 cod. civ.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e assumono il posto e l'anzianità di quelli in sostituzione dei quali sono

stati nominati.

Se, per dimissioni o altre cause, vengono a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione, e deve immediatamente convocarsi, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 19 – Cariche sociali

19.1 Il consiglio di amministrazione, se non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione nomina il presidente ed eventualmente l'amministratore delegato. Nella stessa seduta nomina, altresì, un segretario, scelto anche tra soggetti non membri del consiglio di amministrazione. Nella stessa seduta o in una successiva, nomina altresì uno o più vice presidenti, fino a un massimo di due.

Il presidente, i vice presidenti e l'amministratore delegato, se nominato, rimangono in carica per la stessa durata prevista per il consiglio di amministrazione e sono rieleggibili; ad essi spetta il compenso determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.

Art. 20 – Riunioni del consiglio di amministrazione

20.1 Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal presidente o da chi lo sostituisce, che ne fissa l'ordine del giorno, di sua iniziativa o a seguito di richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o dell'intero collegio sindacale, contenente l'indicazione delle materie da sottoporre al consiglio stesso.

20.2 Il Presidente coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

20.3 L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai consiglieri e ai sindaci tramite posta elettronica o con lettera, da spedirsi almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da inviarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 21 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione

21.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o da chi lo sostituisce.

21.2 Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il consiglio è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori intervenuti. A parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

I consiglieri che si sono astenuti, o che si sono dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per l'assunzione delle deliberazioni.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 22 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

22.2 Sono inoltre attribuite, sempre nei limiti di legge, alla competenza del consiglio di amministrazione:

- a) la delibera di fusione e di scissione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma cod. civ.;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) l'eventuale nomina dell'amministratore delegato;
- e) l'eventuale nomina del comitato esecutivo;
- f) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- g) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- h) il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale.

Art. 23 – Deleghe di poteri amministrativi

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Comitato Esecutivo al quale può delegare proprie attribuzioni determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.

23.3 Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

23.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio ed al Collegio sindacale sull'esercizio dei poteri delegati con cadenza almeno trimestrale.

Art. 24 – Riunioni in teleconferenza

In deroga alle previsioni dell'art. 20, ma ferme restando le modalità di convocazione, è ammessa la possibilità per i membri del consiglio di amministrazione di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo, in parte o esclusivamente, di sistemi di collegamento in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione.

PRESIDENTE

Art. 25 – Attribuzioni e poteri del presidente

25.1 Il presidente è il legale rappresentante della Società, convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione e formula a tali organi proposte giudicate utili alla Società e al buon andamento dell'amministrazione.

25.2 Il Presidente, nei casi di assoluta e comprovata urgenza su proposta dell'amministratore delegato ovvero del direttore generale, può adottare tutti i provvedimenti di carattere cautelare o conservativo che si rendessero necessari per la tutela dell'interesse della società, dandone immediata comunicazione al consiglio di amministrazione.

25.3 In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vice presidente più anziano di età, ovvero, in assenza di questi, l'altro vice

presidente; in caso di impedimento dei Vice Presidenti, l'amministratore delegato, se nominato.
Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa fede dell'assenza e dell'impedimento di questi e della legittimità della sostituzione.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Art. 26 – Attribuzioni e poteri dell'Amministratore delegato

L'Amministratore Delegato, se nominato, esercita le sue funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 – Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai consiglieri muniti di delega dal consiglio.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 28 – Composizione

28.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dall'Amministratore Delegato, se nominato;
- c) dai Vice Presidenti;
- d) da membri del Consiglio di Amministrazione scelti dal Consiglio stesso in numero tale che il Comitato Esecutivo sia formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

Art. 29 – Riunioni del Comitato Esecutivo

29.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è convocato dal Presidente quando ritenuto necessario e le sue riunioni sono da lui presiedute o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 25.3. 11

29.2 Funge da segretario il segretario del Consiglio di Amministrazione.

29.3 L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare, è inviato ai Consiglieri e ai sindaci con lettera da spedirsi almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con posta elettronica, da inviarsi almeno 48 ore prima della riunione.

29.4 Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 30 – Deliberazioni del Comitato Esecutivo

30.1 Il Comitato Esecutivo, in base alla delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione, delibera sulle materie attribuite alla sua competenza.

30.2 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori intervenuti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

I Consiglieri che sono astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I verbali del Comitato Esecutivo vengono sottoposti al Consiglio nella sua prima riunione successiva.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 31 – Sindaci

31.1 Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea per tre esercizi. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

31.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui agli art. 2397 e 2399 cod. civ. e la perdita di tali requisiti comporta l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano di età.

31.3 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

31.4 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei sindaci. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 24 del presente statuto.

31.5 Ai sindaci spetta il compenso determinato per tutta la durata dell'incarico dall'assemblea all'atto della nomina.

Art. 32 – Revisione legale dei conti

32.1 Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme imperative di legge, spetta all'assemblea ordinaria la scelta di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale ovvero ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

32.2 Per ciò che concerne il conferimento dell'incarico, la revoca, le cause di ineleggibilità e di decadenza, la durata, la determinazione del corrispettivo e ogni altro aspetto relativo alla revisione legale dei conti, valgono le norme di legge.

DIRETTORE GENERALE

Art. 33 – Direttore generale

Il direttore generale, se nominato dal consiglio di amministrazione, esercita le sue funzioni in conformità alle deliberazioni del consiglio.

TITOLO IV BILANCIO, UTILI E LIQUIDAZIONE

Art. 34 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 35 – Utili

L'assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile netto di esercizio, previo accantonamento delle somme previste dall'art. 2430 cod. civ. per la riserva legale e per la costituzione o l'incremento di fondi di accantonamento o riserva.

L'assemblea può deliberare l'assegnazione a riserva legale di una somma superiore a quella stabilita dalla legge.

Art. 36 - Liquidazione

36.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

36.2 In tutti i casi di scioglimento, il consiglio di amministrazione provvede agli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge entro il termine di 30 giorni dal loro verificarsi.